PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 4

Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Il Ministro per la marina mercantile concede il contributo integrativo per nuove costruzioni navali secondo l'ordine cronologico di inizio dei lavori e, a parita' di data di esso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ai fini del comma precedente l'esame delle domande di concessione del contributo e' effettuato dal Ministero della marina mercantile al termine di ogni successivo periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme eventualmente non impegnate sullo stanziamento relativo all'anno finanziario 1965, autorizzato con la presente legge, potranno essere utilizzate nell'anno 1966 per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima.

Versione in vigore dal 6 gennaio 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle costruzioni navali
Estremi	Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-costruzioni-navali/art-4-criteri-per-la-concessione-del-contributo-integrativo-per-nuove

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it